

CAPITOLATO D'ONERI

APPALTO DI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA – COMUNE DI PALERMO".

CUP: D79J22000630006

Sommario

ARTICOLO 1	OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
ARTICOLO 2	AMMONTARE DELL'APPALTO
ARTICOLO 3	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 4	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI
ARTICOLO 5	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 6	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
ARTICOLO 7	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE
ARTICOLO 8	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO
ARTICOLO 9	CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
ARTICOLO 10	ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE
ARTICOLO 11	DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO
ARTICOLO 12	PROROGHE E DIFFERIMENTI
ARTICOLO 13	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC/RUP
ARTICOLO 14	PENALI PER IL RITARDO
ARTICOLO 15	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
ARTICOLO 16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
ARTICOLO 17	CONTABILITÀ DELL'APPALTO
ARTICOLO 18	ANTICIPAZIONE
ARTICOLO 19	PAGAMENTI
ARTICOLO 20	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI
ARTICOLO 21	RITARDI NEI PAGAMENTI
ARTICOLO 22	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
ARTICOLO 23	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

ARTICOLO 24	GARANZIA PROVVISORIA
ARTICOLO 25	GARANZIA DEFINITIVA
ARTICOLO 26	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE
ARTICOLO 27	MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
ARTICOLO 28	SUBAPPALTO
ARTICOLO 29	ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE
ARTICOLO 30	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 31	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
ARTICOLO 32	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 33	RECESSO
ARTICOLO 34	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 35	TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ
ARTICOLO 36	VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
ARTICOLO 37	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
ARTICOLO 38	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO
ARTICOLO 39	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ARTICOLO 40	DISCIPLINA ANTIMAFIA
ARTICOLO 41	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
ARTICOLO 42	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
ARTICOLO 43	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1.1 L'oggetto dell'appalto.

Il presente documento, di seguito denominato “**Capitolato d'Oneri**” o semplicemente “**Capitolato**”, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta (come *infra* definita), corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come *infra* definita), nonché dei documenti che l'Appaltatore (come *infra* definito) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta. La procedura di affidamento e l'esecuzione del Contratto (come *infra* definito) sono regolati, ad eccezione di quanto esplicitamente richiamato nel testo, dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, (di seguito denominato, “**Codice dei Contratti**”), nonché dalla vigente normativa di settore.

L'appalto ha per oggetto il Servizio di verifica della progettazione (come *infra* definito) necessario per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7, per la realizzazione dell'intervento denominato “Riqualificazione Ecosostenibile del Lungomare della Bandita – *Comune di Palermo*” e così individuato:

a) Servizio di verifica del Progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 42 e dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.

Il servizio di verifica dovrà essere svolto in due fasi successive, come *infra* descritte:

1. la prima fase (c.d. “**verifica in progress**”), sul Progetto in corso di redazione;
2. la seconda fase (c.d. “**verifica finale**”), sugli elaborati di Progetto finali, eventualmente revisionati a seguito delle indicazioni formulate in esito alle verifiche in progress eseguite.

Ai sensi dell'articolo 34 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, lo svolgimento dei predetti servizi di verifica è finalizzato ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Le modalità di svolgimento del Servizio di verifica della progettazione, come meglio dettagliate al successivo articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, sono stabilite ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 42, co. 5 del Codice dei Contratti e all'allegato I.7 al Codice dei Contratti.

Gli elaborati progettuali dovranno essere verificati mediante l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, co. 1, lett. g), e 43, co. 1, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.9, in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita. L'attività di verifica ricomprenderà la coerenza e rispondenza di ogni modello prodotto nelle fasi di progettazione di cui sopra a quanto definito nella normativa in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, nonché al Piano di gestione Informativa redatto dai progettisti, con particolare riguardo al Livello di fabbisogno Informativo, in termini di informazioni alfanumeriche, geometriche e documentali, e sarà altresì volta ad assicurare che siano state correttamente utilizzate la codifica e la nomenclatura, così come riportate nella norma UNI 8290 e come richieste dalla Stazione Appaltante. In caso di modifiche e/o aggiornamenti della predetta normativa anche durante l'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere ai progettisti il recepimento delle stesse nei modelli informativi. Pertanto, i verificatori, previo confronto con la Stazione Appaltante, dovranno accertarsi che i modelli informativi prodotti dai progettisti siano conformi alla normativa sui metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni effettivamente utilizzata in fase di progettazione.

Tutte le attività andranno svolte parimenti sui modelli in formato nativo e in formato aperto .ifc, verificando che siano stati correttamente coordinati i modelli disciplinari e/o blocchi funzionali. Andrà inoltre verificato il coordinamento tra i modelli e gli elaborati alfanumerici e bidimensionali da esso generati, nonché la coerenza tra modello nativo e *IFC da esso generato.

Il luogo di esecuzione delle attività sarà la sede dell'Appaltatore per quanto attiene alle attività di verifica, fatte salve le prerogative del RUP in materia di convocazione di riunioni.

L'Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute negli atti posti a base di gara e nei relativi allegati, pubblicati sulla piattaforma telematica, accessibile tramite l'indirizzo web: <https://portaleappalti.comune.palermo.it>.

Il servizio in oggetto deve essere, in ogni caso, effettuato secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

1.2 Le definizioni.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- **Ambiente di condivisione dati o ACDat:** l'ambiente di raccolta organizzata e di condivisione dei dati relativi a modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o ad un singolo complesso di opere;
- **Appaltatore:** l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma costituito), comunque denominato ai sensi dell'articolo 34 e 35 dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, come *infra* definito, che si è aggiudicato il contratto per l'affidamento dell'Appalto;
- **Appalto:** l'appalto di servizi di verifica della progettazione esecutiva, come *infra* meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri e ai relativi allegati tecnici;
- **Bando:** il bando di gara per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione;
- **Capitolato d'Oneri:** il presente documento;
- **Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici:** il D.M. del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore;
- **Capitolato Informativo:** il documento, parte integrante del Capitolato d'oneri, riportante l'esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi richiesti dalla Stazione Appaltante per appalti eseguiti con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni/opere;
- **Codice Antimafia:** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- **Codice dei beni culturali e del paesaggio:** Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- **Codice dei Contratti:** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- **Codice dell'Amministrazione digitale o CAD:** D.Lgs del 7 marzo 2005, n. 82;
- **Codice Privacy:** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- **Contratto:** il contratto che verrà stipulato dalla Stazione Appaltante con l'Appaltatore;
- **DEC:** l'ufficio di Direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 114, co. 8, del Codice dei Contratti e dell'articolo 32 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti medesimo; si precisa che, all'interno del presente documento, i riferimenti al RUP e al DEC andranno interpretati alla luce delle effettive competenze esercitate nell'esecuzione del presente Contratto;

- **DIP:** il Documento di indirizzo alla progettazione, di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **DNSH:** è il principio *Do No Significant Harm*, che prevede che gli interventi previsti dai PNRR non arrechino nessun danno significativo all'ambiente;
- **DURC:** il Documento unico attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, co. 9, lettera b), e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- **DUVRI:** il documento unico per la valutazione rischi da interferenze di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- **GDPR:** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Intermediario Finanziario:** Poste Italiane S.p.A. o una banca o una assicurazione;
- **Intervento:** l'intervento indicato in epigrafe;
- **Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni:** metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilità e a incrementare l'efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti;
- **Offerta:** l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis*, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- **Offerta di Gestione Informativa (oGI):** è il documento in cui l'Operatore Economico, al momento dell'offerta, risponde ad ogni specifica sezione del Capitolato Informativo, descrivendo come intenda garantire la rispondenza a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante;
- **Operatore economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di servizi;
- **PEC:** indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **Piano per la Gestione Informativa (pGI):** il Piano per la Gestione Informativa, documento redatto dall'aggiudicatario, che esplicita le modalità operative di gestione informativa del processo, in risposta alle esigenze ed al rispetto dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante, revisionando, consolidando e rendendo esecutivo anche il contenuto dell'Offerta di Gestione Informativa;
- **Prestazioni:** indicano complessivamente le attività oggetto dell'Appalto;
- **Progetto esecutivo:** il Progetto esecutivo, di cui all'articolo 41 del Codice dei Contratti e all'articolo 22 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **Protocollo di legalità:** l'“Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo”, del 7 luglio 2023;

- **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 2;
- **PSS:** il Piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 89, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 3.1.1.
- **Rappresentante dell'Appaltatore:** l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo come interfaccia contrattuale unica verso la Stazione Appaltante e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle prestazioni previste nel Contratto e nella loro esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- **RUP:** il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti;
- **Stazione Appaltante:** Comune di Palermo;
- **Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
- **Testo Unico (T.U.) dell'ambiente:** Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ARTICOLO 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori oggetto dei servizi descritti al precedente articolo 1 del presente Capitolato d'Oneri è pari a **€ 7.222.368,20 (euro settemilioniduecentoventidue milatrecentosessantotto/20).**

L'importo stimato dell'appalto è di **€ 59.158,17 (euro novantaquattromilacentotrentaquattro/17)**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

VOCE	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	DI CUI
1	SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	59.158,17 €	[_____ €] (__ %) NON SOGGETTO A RIBASSO [_____ €] (__ %) RIBASSABILE
	IMPORTO TOTALE	59.158,17 €	

Ai sensi dell'articolo 41 co. 15 bis, l'importo soggetto a ribasso è, pertanto, pari ad **€ _____, __ (euro _____/ __)**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà trattenuta e versata all'Erario come previsto dalle vigenti norme di legge.

2. Ai sensi dell'articolo 41, co. 15 e 15 bis, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

3. In considerazione della natura delle prestazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3 bis, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (in seguito, D.U.V.R.I.).

ARTICOLO 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m), dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti, "a corpo". L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato d'Oneri, resta fisso e invariabile.
2. Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo quanto indicato dall' articolo 3, co. 1, lett. b), dell'Allegato I.1, e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Il presente Capitolato D'Oneri e la documentazione progettuale fanno parte integrante del contratto.
3. Il prezzo offerto dall'Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento del servizio di verifica, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle spese per le riunioni con il RUP, delle trasferte effettuate a qualsivoglia titolo, riproduzioni, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti.
4. Nel corrispettivo dell'Appaltatore sono compresi:
 - a. i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
 - b. le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
 - c. l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - d. la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell' espletamento dell'incarico;
 - e. copie cartacee debitamente sottoscritte dei report di verifica, oltre una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff).
5. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
6. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 4 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni sono richieste e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato d'Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri è pertanto regolata: (i) dalle clausole del presente Capitolato d'Oneri; (ii) dal Codice dei Contratti; e (iii) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate; nonché (iv) dalle altre disposizioni normative applicabili, concernenti le prestazioni contrattuali in oggetto, per quanto non espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Documento di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato d'Oneri, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

ARTICOLO 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto gli atti, i documenti e gli elaborati qui di seguito elencati:
 - a) il PFTE;
 - b) il Progetto esecutivo in corso di esecuzione;
 - c) il Capitolato Generale d'Appalto negli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri o non previsto da quest'ultimo;
 - d) il presente Capitolato d'Oneri e le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente Capitolato d'Oneri;
 - e) il Capitolato Informativo;
 - f) il Protocollo di legalità;
 - g) le giustificazioni dei prezzi offerti presentate in sede di gara, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti ancorché non materialmente allegate;
 - h) l'offerta presentata dall'operatore economico in sede di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei Contratti;
 - b) il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;
 - c) il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
 - d) le norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR;

- e) il Codice Antimafia;
- f) la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- g) il codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- h) le norme in materia di contabilità generale dello Stato;
- i) la Legge 190/2012, cd. "Legge anticorruzione";
- j) D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- k) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Codice dell'ambiente*";
- l) il Testo Unico (T.U.) sulla salute e sicurezza sul lavoro e relativi allegati;
- m) il Decreto del Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo - Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 "*Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004*";
- n) il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice della Privacy*";
- o) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- p) il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "*Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD*";
- q) le disposizioni normative applicabili concernenti i servizi di verifica della progettazione in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.

3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

ARTICOLO 6 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

6.a Disposizioni Particolari

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in assoluta conformità alla qualità, modalità e quantità indicate dal presente Capitolato d'Oneri e/o degli eventuali allegati tecnici e delle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal DEC/RUP.
2. L'Appaltatore assume la responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto a proprio rischio; conseguentemente l'Appaltatore medesimo è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.
3. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni in oggetto.

4. La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, incaricati dalla medesima, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza che, in conseguenza di tale circostanza, possano avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.
5. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.
6. L'Appaltatore si obbliga a:
 - a) introdurre tutte le modifiche e/o integrazioni agli elaborati presentati che gli Enti preposti avessero a richiedere per procedere all'approvazione delle attività eseguite dall'Appaltatore stesso;
 - b) risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
 - c) manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
 - d) a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei servizi affidati, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei servizi.
 - e) a osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
 - f) a comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante, al fine di acquisirne l'assenso, qualsivoglia altra variazione afferente al personale impiegato, indicando analiticamente i motivi della stessa;
 - g) nel caso di sostituzione delle risorse, assicurare un adeguato periodo di affiancamento, con oneri ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
 - h) garantire il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dal presente Capitolato d'Oneri, assicurando sempre l'apporto di idonee professionalità allo svolgimento dei compiti prescritti;
 - i) apportare alle prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, senza per questo null'altro a pretendere oltre il corrispettivo per esso dovuto, fatte salve le disposizioni a tutela dell'Appaltatore;
 - j) garantire una corretta conservazione di tutta la documentazione acquisita nell'espletamento dei servizi, conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato D'Oneri.
7. **L'Appaltatore si obbliga a predisporre e a consegnare il pGI, relativo alle attività dei servizi di verifica, alla Stazione Appaltante, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto e prima dell'avvio dell'esecuzione dello stesso, ai fini dell'approvazione del medesimo pGI. Inoltre, l'appaltatore si obbliga**

ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dalla Stazione Appaltante entro **2 (due)** giorni dalla richiesta medesima.

8. L'Appaltatore si obbliga altresì ad apportare eventuali aggiornamenti e modifiche relative al pGI richieste dal RUP nel corso dell'esecuzione del contratto nel termine fissato dal medesimo.
9. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere oggetto dei servizi di verifica risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
 - d) l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante.
 - e) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
10. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore, inoltre, dovrà:
 - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla Stazione Appaltante secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
 - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni;
 - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
11. Sono a carico dell'Appaltatore tra l'altro:
 - il ritiro di ogni documentazione da sottoporre a verifica presso la sede che sarà indicata dalla Stazione Appaltante e la consegna dei risultati delle verifiche presso la stessa sede;
 - il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro di verifica nominativamente indicato in sede di stipula del Contratto, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili;
 - la correzione, l'integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati dalla Stazione Appaltante;

- gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l'esecuzione dei servizi;
 - l'onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte progettuali/architettoniche acclamate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente. Tali modifiche qualora strettamente necessarie dovranno preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate dal RUP.
12. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del soggetto aggiudicatario del servizio.
 13. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'Appaltatore tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:
 - gli oneri di cancelleria;
 - gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (e-mail, ftp, corriere, telefoni, fax);
 - gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.
 14. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di ulteriore compenso.
 15. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato d'oneri, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
 16. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P. o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità finale di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti.
 17. La Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto.
 18. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale, che resta di proprietà della Stazione Appaltante.
 19. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
 20. L'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.

6.b Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del DNSH

1. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No

Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste e descritte nell'elaborato del PFTE denominato “*Relazione sul principio DNSH*” di cui al Sub-Allegato 2 al presente Capitolato.

6.c Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità materia contabile, target e milestone

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.
2. A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo e/o della risoluzione del contratto, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore cinquanta a (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del contratto, la “*relazione di genere*” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta “*relazione di genere*” deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

3. A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo e/o della risoluzione del contratto, l'Appaltatore che occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-*bis*, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto:
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico alla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).

La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

4. La Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e *audit* in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
5. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dal Disciplinare di gara.

6.d Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel Contratto. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'Intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

6.e Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1. È riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà di disciplinare l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'Intervento con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
2. È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e *audit* in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

6.f Rispetto Criteri Ambientali Minimi

In conformità a quanto previsto dall'articolo 57, co. 2, del Codice dei Contratti, trovano applicazione al presente appalto le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 (edilizia) emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, al D.M. del 27 settembre 2017 (illuminazione pubblica), al D.M. 7 febbraio 2023 (arredo urbano)) ed al DM n. 63 del 10 marzo 2020 (verde pubblico), emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, cui si rinvia.

ARTICOLO 7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice dei Contratti.

2. In caso di morte o insolvenza dell'Appaltatore, si applica l'articolo 120, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice dei Contratti.
3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18, dell'articolo 68, del Codice dei Contratti.
4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 1, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
5. Eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle parti del servizio e/o di quote di esecuzione delle prestazioni indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante; l'Appaltatore è poi tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante l'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie, senza necessità di stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto.
6. Analogamente si procede per eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.
7. La mancata comunicazione o produzione dell'atto di modifica nei casi di cui ai commi 4 e 5 sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ARTICOLO 8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio digitale ai sensi e nei modi di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
4. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al DEC/RUP i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
5. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
6. Ogni variazione del domicilio o del Responsabile deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

ARTICOLO 9 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n. 1182.

ARTICOLO 10 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. L'Appaltatore dovrà verificare la rispondenza degli elaborati, facenti parte del Progetto Esecutivo e la loro conformità alla normativa vigente al fine di conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 e 34 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità del progetto esaminato.
2. La verifica deve essere effettuata dall'Appaltatore sulla totalità dei documenti che comporranno il Progetto Esecutivo con riferimento a tutte le opere che compongono l'Intervento e non a "campione".
3. L'attività di verifica avrà inizio "contestualmente" allo sviluppo dell'attività di progettazione ai sensi dell'articolo 41, co. 1, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti. In particolare, con riferimento al livello di progettazione oggetto di verifica, il servizio dovrà essere svolto nelle seguenti due fasi:
 - **Verifica in progress** sul Progetto in corso di redazione, che sarà avviata dal RUP quando il livello di progettazione avrà raggiunto una consistenza significativa. All'esito della verifica in progress l'Appaltatore dovrà redigere un rapporto di verifica intermedia in contraddittorio con il Progettista, che conterrà l'indicazione delle eventuali non conformità riscontrate. Sarà facoltà dell'Appaltatore formalizzare entro il termine assegnato per l'emissione del rapporto di verifica intermedia, come di seguito specificato, ulteriori rapporti di verifica in contraddittorio con il Progettista, utili ad anticipare al Progettista stesso eventuali non conformità o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non conformità ed osservazioni eventualmente censite nel/nei rapporto/i di verifica di cui al periodo che precede, dovranno comunque essere registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali integrazioni documentali e riscontri già prodotti dal Progettista;
 - **Verifica finale** sugli elaborati di Progetto finali, revisionati alla luce della verifica in progress eseguita. All'esito di tale attività dovrà essere redatto il rapporto finale di verifica preventiva.
4. L'Appaltatore è tenuto, oltre che all'adempimento di tutte le prestazioni correlate al servizio di verifica in questione, a supportare il RUP in modo da favorire l'adempimento ottimale delle attività del Progettista connesse con la realizzazione del progetto. Pertanto, dovrà tra l'altro:
 - proporre al RUP l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per la conclusione della progettazione;
 - proporre al RUP i provvedimenti più opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto;
 - analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'opera.
5. Alla conclusione delle verifiche, l'Appaltatore è tenuto a produrre i report in formato interoperabile .bcf, nonché le relazioni e checklist di verifica, necessari alla risoluzione di eventuali non conformità rilevate, da condividere con la Stazione Appaltante, e dovrà richiamare (nel rapporto finale di verifica preventiva) il

verbale di verifica in progress emesso dando evidenza del loro recepimento nel progetto oggetto di esame.

6. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dell'espletamento dell'attività di verifica, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società a richiesta della Stazione Appaltante.
7. La verifica oggetto del presente Capitolato avrà come obiettivo finale perseguito, il raggiungimento del risultato della progettazione nella prospettiva della sua appaltabilità, cantierabilità e realizzazione di un'Opera Digitale in conformità a tutte le indicazioni in materia di applicazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni fornite dalla Stazione Appaltante, non concentrandosi solo a valle delle singole fasi di progettazione ma svolgendosi in parallelo e in progress con le stesse. Per lo svolgimento del seguente servizio l'Appaltatore avrà accesso alla piattaforma ACDAT proprietaria della S.A. laddove saranno reperibili tutti i documenti necessari allo svolgimento del servizio, archiviati secondo la normativa dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Tutti gli Elaborati richiesti dal presente servizio andranno correttamente caricati dall'Appaltatore in una apposita cartella.
8. L'attività di verifica dovrà essere effettuata sulla documentazione completa del Progetto Esecutivo, che si compone dei seguenti elaborati come previsti dall'articolo 22, co. 4, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, laddove previsti per la tipologia di intervento:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
 - d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) quadro di incidenza della manodopera;
 - h) cronoprogramma;
 - i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - j) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - l) piano particellare di esproprio aggiornato;
 - m) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
 - n) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - o) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa;
 - p) capitolato informativo.
9. La verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti:
 - verifica in ordine all'affidabilità della progettazione;

- verifica in ordine all'adeguatezza e completezza della progettazione;
- verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- verifica in ordine alla compatibilità della progettazione.

10. I vari ambiti di controllo sono di seguito specificati:

A. Verifica in ordine all'affidabilità della progettazione, con particolare riferimento alla:

- i. adozione e corretta applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento per la redazione della progettazione;
- ii. coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

B. Verifica in ordine all'adeguatezza e completezza della progettazione con particolare riferimento a:

- i. corrispondenza tra i nominativi dei progettisti ed i nominativi dei titolari dell'affidamento dell'incarico di progettazione; verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- ii. controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare;
- iii. esaustività della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante;
- iv. esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;
- v. esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito del precedente esame;
- vi. adempimento alle obbligazioni previste nel disciplinare d'incarico di progettazione.

C. Verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione con particolare riferimento a:

- i. leggibilità degli elaborati progettuali, con riguardo all'impiego di linguaggi convenzionali di elaborazione;
- ii. comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e ripercorribilità dei calcoli effettuati;
- iii. coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.

D. Verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con particolare riferimento a:

- a) rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi dal livello progettuale precedente, posto a base dello sviluppo della progettazione esecutiva;
- b) rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - i. inserimento ambientale;
 - ii. impatto ambientale;
 - iii. funzionalità e fruibilità;
 - iv. stabilità delle strutture;
 - v. topografia e fotogrammetria;

- vi. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- vii. igiene, salute e benessere delle persone;
- viii. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- ix. sicurezza antincendio;
- x. inquinamento;
- xi. durabilità e manutenibilità;
- xii. coerenza dei tempi e dei costi;
- xiii. sicurezza e organizzazione del cantiere;

E. Verifica della documentazione.

11. Altresì, con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti (A, B, C, D, E), l'Appaltatore deve, in modo particolare:
- a) **per le relazioni generali**, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
 - b) **per le relazioni di calcolo**, se presenti, verificare:
 - i. che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti;
 - ii. che il dimensionamento delle opere sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
 - iii. la congruenza dei risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - iv. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla relazione illustrativa della relazione di calcolo medesima;
 - v. che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità delle opere nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
 - c) **per le relazioni specialistiche**, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - i. le specifiche esplicitate dalla Stazione Appaltante;
 - ii. le norme cogenti;
 - iii. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - iv. le regole della progettazione;
 - d) **per gli elaborati grafici**, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati progettuali, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche dimensionali, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione degli elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

- e) **per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto**, verificare che ogni elemento, identificabile negli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato prestazionale e del piano di manutenzione delle opere e delle sue parti;
- f) **per la documentazione di stima economica**, verificare che:
- i. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 - ii. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi ufficiali vigenti;
 - iii. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari;
 - iv. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - v. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - vi. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - vii. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 - viii. i totali calcolati siano corretti;
 - ix. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 105 per cento dell'importo totale dei lavori;
 - x. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
 - xi. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- g) **per il piano di sicurezza e di coordinamento**, verificare che:
- i. sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere e in conformità ai relativi magisteri;
 - ii. siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. e ss.mm.ii.;
- h) **per il quadro economico**, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto all'articolo 17 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge, previste per il livello progettuale in esame;
- i-bis) **per i modelli informativi**, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica

delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;

i-ter) **per la relazione specialistica** sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.

12. Il summenzionato elenco ha valore indicativo, e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di verifica minima, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali.
13. Nello svolgimento del Servizio, il RUP avrà come referente operativo il direttore tecnico indicato dall'Appaltatore in sede di gara, che si avvarrà di responsabili specifici delle attività specialistiche.

ARTICOLO 11 DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite contestualmente allo sviluppo dei Progetti da verificare; pertanto, i termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono strettamente legati alla tempistica per la realizzazione dei Progetti. Si precisa, a tal proposito, che l'attività avrà una durata di **30** giorni naturali e consecutivi.
Per la verifica del Progetto Esecutivo, i termini per l'esecuzione delle prestazioni sono quantificati in complessivi **30** giorni naturali e consecutivi, così ripartiti:
 - quanto alla prima fase (**verifica in progress**), in complessivi **20** giorni naturali e consecutivi, ovvero **10** giorni per ciascuna verifica in progress attivabile a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP, con l'emissione di apposito ordine di servizio ogni qualvolta il livello di progettazione avrà raggiunto una consistenza significativa;
 - quanto alla seconda fase (**verifica finale**), in complessivi **10** giorni naturali e consecutivi decorrenti a partire dalla formale trasmissione da parte del RUP dell'intero progetto revisionato a seguito delle indicazioni formulate in esito alle verifiche in progress eseguite ed a seguito delle richieste formulate dagli Enti competenti per il rilascio di pareri e autorizzazioni e di tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile.
2. Nei casi consentiti dall'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti, in caso di avvio anticipato dell'esecuzione ovvero di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che devono essere immediatamente eseguite.
3. In particolare, si definiscono le seguenti scadenze intermedie:
 - **entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** dalla stipula del Contratto, dovrà essere trasmesso il *"Piano delle verifiche e dei controlli"* dell'attività di verifica;
 - **entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP, dovrà essere formalizzato il rapporto di verifica intermedia redatto in contraddittorio con il progettista sul **progetto esecutivo**, dal quale dovranno risultare eventuali non conformità e osservazioni. Sarà facoltà dell'Appaltatore formalizzare -in tale periodo temporale- ulteriori rapporti di verifica in contraddittorio con il Progettista, utili ad anticipare al Progettista stesso eventuali non conformità o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non conformità ed osservazioni eventualmente censite in tali

rapporti di verifica dovranno comunque esser registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali integrazioni documentali e riscontri già prodotto dal Progettista.

- entro **10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** dalla data di formale consegna da parte del RUP del **progetto esecutivo** revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore di cui al rapporto di verifica intermedia, dovrà esser formalizzato il rapporto finale di verifica.
4. Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attività, per la celere verifica della progettazione, l'operatore economico dovrà:
 - consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento della verifica;
 - identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle tempistiche della verifica, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate azioni correttive;
 - valutare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, o pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni.
 5. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche tecniche o amministrative.
 6. I termini di cui sopra saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, come meglio specificato nel successivo articolo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento della progettazione afferente all'Intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.
 7. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini intermedi, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penale è determinata nel rispetto dell'articolo 14 del presente Capitolato d'Oneri.
 8. Si applica l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti. Si rinvia all'articolo 14 del Capitolato d'Oneri.
 9. Resta ferma in ogni caso la scadenza del *Target* ministeriale per la conformità della prestazione fissata entro il termine del 30 giugno 2027. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.
 10. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione alla eventuale produzione, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

ARTICOLO 12 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, commi 8 e 11, del Codice dei Contratti, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale di cui all'11 del presente Capitolato d'Oneri, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata con

congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC.

2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento da parte della Stazione Appaltante delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato d'Oneri o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutiche o strumentali alle attività oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi.
3. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante
4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 5 giorni alla scadenza del termine di cui all'11, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
5. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 5 giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dalla Stazione Appaltante entro i successivi 5 giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente articolo 11.
6. La richiesta di proroga deve essere presentata al DEC/RUP, che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
7. La proroga è concessa o negata con provvedimento del RUP entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
9. La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati precedentemente costituisce rigetto della richiesta.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri si intende il termine intermedio e il periodo di proroga è proporzionato all'importo delle prestazioni per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

ARTICOLO 13 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC/RUP

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, co. 1, del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o

a terzi, nonché dello stato di avanzamento. Il verbale di sospensione è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni.

2. Ai sensi dell'articolo 121, co. 4, del Codice dei Contratti, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 121, co. 5, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri, o comunque superano 6 mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
5. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal DEC per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno alcuna proroga dei termini di esecuzione. La ripresa a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale del DEC.
6. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'Appaltatore, nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, secondo periodo, dell'articolo 121, del Codice dei Contratti, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
7. Ai sensi dell'articolo 121, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse.
8. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC, se nominato.
9. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo 13 in materia di verbali di sospensione e di ripresa, in quanto compatibili.

ARTICOLO 14 PENALI PER IL RITARDO

1. Ai sensi dell'articolo 126, co. 1, del Codice dei Contratti, nel caso di ritardo nel rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali indicato nell'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1% sull'importo netto contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal DEC/RUP;

- b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC/RUP.
2. nel rispetto dei termini stabiliti per la predisposizione e la consegna del pGI alla Stazione Appaltante nonché nel rispetto dei termini fissati per eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dalla Stazione Appaltante in fase di approvazione del medesimo pGI e/o richieste dal RUP/DEC in corso di esecuzione. Le penali sono applicate all'importo delle prestazioni ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
 3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 16.
 4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122, comma 3, del Codice dei Contratti.
 5. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente articolo 6 nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia delle pari opportunità, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di *target* e *milestone* di cui al precedente articolo 6.
 6. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del DEC/RUP.
 7. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, ove nominato, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
 8. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso di violazioni delle disposizioni previste dal Protocollo di legalità che, ai sensi dello stesso, comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria o di una penale.
 9. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
 10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
 11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

ARTICOLO 15 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o del termine di ultimazione delle prestazioni, tra gli altri:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC/RUP o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i subfornitori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - d) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
 - e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante dal DEC/RUP in fase di esecuzione per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o della ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

ARTICOLO 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Ai sensi dell'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC/RUP assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui al precedente articolo 14, co. 1, del presente Capitolato d'Oneri, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al termine originariamente fissato e il termine assegnato dal DEC/RUP per eseguire con la messa in mora di cui al comma 1.
3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione di quanto eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 17 CONTABILITÀ DELL'APPALTO

1. La contabilità dell'appalto verrà tenuta secondo le norme previste dall'articolo 115 del Codice dei Contratti e dall'articolo 12 dell'Allegato II.14.

2. Non saranno tenuti in alcun conto prestazioni eseguite irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelle eseguite in contraddizione agli ordini di servizio del DEC/RUP.

ARTICOLO 18 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 33, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il contratto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 19 PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo per la verifica della progettazione avverrà secondo quanto di seguito previsto:
 - a) il **20 %** del corrispettivo contrattuale all'emissione del *rapporto di verifica intermedia* sul Progetto Esecutivo;
 - b) l'**80 %** del corrispettivo contrattuale, a saldo, a seguito della validazione del Progetto Esecutivo da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti e del rilascio del certificato di verifica di conformità.

2. Al fine di procedere con i pagamenti, ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. m), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, l'accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, è svolta dal DEC, il quale comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 125, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.

3. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento, ai sensi dell'articolo 125, co. 2, del Codice dei Contratti, entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti da ogni stato di avanzamento, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche, ai sensi del successivo articolo 19 del presente Capitolato d'Oneri.

4. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC.

5. L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

ARTICOLO 20 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico

attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA **D9LNHQ**.

2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. *split payment*) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Palermo, Piazza Pretoria, 1 - 90133 PALERMO – PA (Cod. Fisc. / Part. Iva 80016350821) e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, la seguente dicitura “Riqualificazione Ecosostenibile del Lungomare della Bandita – Comune di Palermo – CIG: _____ – CUP: D79J22000630006 – Fonte di finanziamento: Risorse statali (art. 1, co. 5, lett.d) assegnate con Decreto del 12/06/2024 del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno e risorse del Programma Operativo Complementare Città Metropolitana di Palermo 2014-2020 - Ambito IV”.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, ovvero il numero di SAC, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
8. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
 - c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dei subcontraenti, se sono stati stipulati subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni del Protocollo di Legalità nonché a quelle in materia di monitoraggio finanziario previste dal Ministero dell'Economia e Finanze nella sua circolare n. 40 del 5 dicembre 2022, nel cui ambito ricade l'intervento in oggetto;
 - e) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - f) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, co. 9, della Legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008,
 - n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
9. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente dell'affidatario o dei soggetti titolari di e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

ARTICOLO 21 RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi **30 giorni** intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per il pagamento, ai sensi del precedente articolo 20; trascorso tale termine senza che sia effettuata la liquidazione sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi **60 giorni** di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
4. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto dal presente Capitolato d'Oneri.
5. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
6. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 14 del presente Capitolato d'Oneri per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
7. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto, ove compatibile.

ARTICOLO 22 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. I prezzi sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara.
2. Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, co. 1, del Codice dei Contratti, in ragione della natura delle prestazioni.

ARTICOLO 23 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti, è vietata la **cessione del contratto** sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice dei Contratti, è ammessa la **cessione dei crediti** secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14.
4. Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

ARTICOLO 24 GARANZIA PROVVISORIA

Si rinvia al Disciplinare.

ARTICOLO 25 GARANZIA DEFINITIVA

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del Codice, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

ARTICOLO 26 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Al momento della sottoscrizione del contratto l'affidatario dell'incarico di verifica della progettazione dovrà produrre la polizza di responsabilità civile professionale relativa all'appalto la quale dovrà essere conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema di polizza tipo 2.2 dell'"*Allegato A-Sezione II - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento*

contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ", ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale della stessa, dalla relativa Scheda tecnica 2.2 dell'"Allegato B-Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale copre i danni derivanti dalle specifiche attività oggetto dell'incarico e, pertanto, fare riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione oggetto di verifica ed avere le seguenti caratteristiche, ai sensi dell'articolo 43 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti. La polizza RC deve avere durata dalla data di avvio dell'esecuzione dell'affidamento fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti e un **massimale pari a € 1.500.000,00**.
3. Ai sensi dell'articolo 43, co. 1, lettera b), dell'Allegato I.7 al codice dei Contratti, nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la predetta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente comma per lo specifico progetto oggetto di verifica .
4. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori l'Aggiudicatario dovrà produrre un'appendice di polizza avente ad oggetto la proroga della polizza RC e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.2-bis di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale n. 193/2022.
5. La polizza dovrà coprire i rischi derivanti da errori od omissioni del progetto sottoposto a verifica, nonché i rischi derivanti anche da errori o omissioni nelle attività di propria competenza che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e varianti e/o maggiori costi.
6. In ogni caso, la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e consulenti.

ARTICOLO 27 MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

- 1 Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta, a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo restando che, in nessun caso, egli potrà vantare il diritto ad ottenere il pagamento di compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito.
- 2 Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali, di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge.
- 3 Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato o espressa dall'Appaltatore per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione mossa. In assenza di accordo preventivo, prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese in considerazione domande, per qualsiasi natura o ragione esse siano state svolte, di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in Contratto.
- 4 Il Contratto potrà, altresì, essere modificato in corso di esecuzione, senza necessità di dover procedere con una nuova procedura di gara, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, ove un

cambiamento del contraente, nel contempo:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.
- 5 Il Contratto potrà, altresì, essere modificato in corso di esecuzione, senza necessità di dover procedere con una nuova procedura di gara, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della Stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 6 Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del Codice dei Contratti, le varianti previste dai commi 4 e 5 del presente articolo possono essere adottate, purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
- 7 L'Appaltatore è obbligato a comunicare al DEC ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione. Ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
- 8 Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione trasmessa dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro i **40** giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma produrranno i propri effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 9 L'eventuale modifica dell'importo del contratto non determina variazioni ai termini di esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 28 SUBAPPALTO

1. In ragione della natura della prestazione affidata, per il servizio di verifica della progettazione non è ammesso il ricorso al subappalto.

ARTICOLO 29 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice dei Contratti.
2. Si può ricorrere all'accordo bonario quando l'iscrizione di riserve sui documenti contabili comporti una variazione dell'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per

cento).

3. Il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
5. Il RUP entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo per la verifica di conformità, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 (cinque) esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
6. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, si procede ai sensi del successivo articolo 29 del presente Capitolato d'Oneri.
7. La procedura può essere reiterata nel corso dell'esecuzione purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).
8. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
9. Ai sensi dell'articolo 212, co. 1, del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
10. Ai sensi dell'articolo 212, co. 2, del Codice dei Contratti, se l'importo oggetto di concessione o rinuncia nell'ambito della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00), è necessario acquisire il parere di cui alla medesima disposizione.
11. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore oppure

formula una controproposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

12. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie relative all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
13. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente Articolo 29 e sempre che le controversie non siano state devolute alla cognizione del CCT di cui all'articolo 215 del Codice dei Contratti, ove costituito, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

ARTICOLO 31 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il certificato di verifica di conformità della prestazione oggetto di Appalto o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, co. 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del Contratto, il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento, se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante:
 - chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;

- trattiene dal certificato di pagamento un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo; in ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC;
- corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 4 del presente articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del Contratto.

ARTICOLO 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei Contratti, applicabile, in quanto compatibile, alle prestazioni oggetto del presente Contratto in forza del rinvio operato dal comma 11 del medesimo articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni, di cui all'articolo 122, co. 1, del Codice dei Contratti:
 - a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2, del predetto articolo 120, del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 3, del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, co. 3, lettere a) e b), del Codice dei Contratti;
 - c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, co. 1, del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'Appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati UE, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, in ogni caso, risolve il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore:
 - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione e delle relative misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice dei Contratti;

3. Il Contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
4. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
- a) violazione delle clausole del Protocollo di legalità;
 - b) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi affidati;
 - c) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - d) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;
 - e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
 - g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i) inadempimento agli obblighi contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, della legge n. 136/2010;
 - j) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti;
 - k) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - l) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione dell'esecuzione del contratto;
 - m) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320

c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.. A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32, del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

5. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona esecuzione delle prestazioni oggetto d'Appalto, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione e le prestazioni regolarmente svolte, il cui corrispettivo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

6. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto ai termini previsti nel Contratto, il DEC assegna all'Appaltatore un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Si applica, in ogni caso, l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti.

7. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso, nelle sole ipotesi di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 33 RECESSO

1. La Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque momento, fermo rimanendo il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo per le prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante con comunicazione formale da trasmettersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto dall'Appaltatore ovvero mediante email PEC all'indirizzo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta all'Appaltatore, da effettuarsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali, la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità dei servizi.
3. Qualora ai sensi dell'articolo 99, co. 3-bis, del Codice dei Contratti, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità, senza preavviso e senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

ARTICOLO 34 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. A fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC, ove nominato, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

ARTICOLO 35 TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le prestazioni sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice dei Contratti. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. Ove le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e/o dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La Stazione Appaltante può altresì effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
3. La verifica di conformità, ai sensi dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti, è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.
4. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all'esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell'accordo stipulato con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l'approvazione dei campioni presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa verifica tecnica.
5. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal DEC. Nei casi di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.

6. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola Stazione Appaltante.
7. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

ARTICOLO 36 VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo, di verifica di conformità ed ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle tipologie e delle caratteristiche delle prestazioni in corso a quanto richiesto nel presente Capitolato o nel contratto.
2. È obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:
 - a) nei casi in cui per la natura dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
 - b) nei casi di appalti di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
3. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'Appaltatore ed il DEC e deve essere redatto apposito verbale. Ove il DEC svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della Stazione Appaltante.
4. Nel caso di non conformità riscontrate all'atto della visita di controllo, fatta salva la risoluzione ove le stesse costituiscano un più grave inadempimento ovvero l'applicazione di eventuali penali, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare la regolare esecuzione. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'avvenuto ripristino. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

ARTICOLO 37 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di verifica di conformità per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del Codice dei Contratti, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal DEC e confermato dal RUP.
3. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:
 - a) Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) L'indicazione dell'esecutore;
 - c) Il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) Il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione

delle prestazioni;

- e) L'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) La certificazione di regolare esecuzione.

4. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede al pagamento della rata di saldo ed eventuale svincolo della cauzione

ARTICOLO 38 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 del D.Lgs. n. 104/2010.
2. Ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del D.L. n. 77/2021, si applica l'articolo 125 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D.Lgs. n. 104/2010.
4. In caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto si applica l'articolo 124 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 39 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutte le prescrizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al Contratto; pertanto, si impegna trasmettere prima ed ai fini del pagamento la dichiarazione relativa alla prevista dall'articolo 3, co. 7, della Legge n. 136 del 2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi identificativi devono essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore.
2. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

ARTICOLO 40 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi dell'articolo 1 dell'“Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo”, del 7 luglio 2023 e dell'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020, il cui termine di efficacia è stato prorogato dall'articolo 14, co. 4-bis, del D.L. n. 13/2023, ai fini della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere acquisita l'informazione antimafia liberatoria, ai sensi del Codice Antimafia. In alternativa, in caso di urgenza, qualora non sia stata ancora acquisita l'informazione antimafia liberatoria di cui al comma precedente, il Contratto potrà essere sottoscritto nelle more del suo rilascio ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del Codice Antimafia.
2. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del Codice Antimafia, la Stazione Appaltante recede dal presente Contratto, fatti salvi il pagamento

del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articoli 94, co. 3 e 4, del Codice Antimafia, e dall'articolo 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, previa, in ogni caso, acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia.

3. In caso di raggruppamento temporaneo, gli adempimenti antimafia devono essere assolti nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di consorzio stabile, devono essere assolti nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate per l'esecuzione.
4. Qualora in luogo della documentazione antimafia di cui ai commi precedenti, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, co. 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla competente Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione, nella sezione pertinente, ai sensi dell'articolo 1, co. 52-bis della citata legge.

ARTICOLO 41 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il seguente accordo multilaterale al quale la Stazione Appaltante ha formulato la propria adesione, e che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: l'"Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo", del 7 luglio 2023.
2. L'atto di cui al comma 1 costituisce parte integrante del Contratto d'appalto, anche se ad esso non materialmente allegato, e regolerà la fase esecutiva posteriore alla fase di gara di scelta del contraente.
3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21, del D.Lgs. n. 39/2013.
4. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione, a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice Etico della Stazione Appaltante e/o il Codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, co. 3, dello stesso decreto.
5. L'Appaltatore e tutti i soggetti che eseguono prestazioni oggetto d'Appalto e relative all'intervento, sono tenuti nei rapporti con la Stazione Appaltante ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il pieno diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
6. A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 42 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di

rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione delle prestazioni.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della commessa, dalla consegna alla data di emissione del certificato di conformità.
 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
 4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 43 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali verrà regolato secondo quanto previsto nel Contratto di Appalto ed eventuali relativi allegati.

Sono allegati al presente Capitolato d'Oneri:

SUB-ALLEGATO 1. CAPITOLATO INFORMATIVO

SUB-ALLEGATO 2. RELAZIONE SUL PRINCIPIO DNSH